



Registro delle Pubblicazioni
Affare Pretorio N° 281

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PROVINCIA DI PAVIA)

Prot.2810

27/06/2023

ORDINANZA N. 14/2023

ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEI FOSSI, LA PULITURA DELLE RIPE, LA POTATURA DELLE SIEPI E IL TAGLIO DELLE PIANTE SPORGENTI DAI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO CHE le strade comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Montebello della Battaglia devono consentire il transito in piena sicurezza avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

RILEVATA la necessità di garantire interventi manutentivi atti ad evitare situazioni di allagamento, e il danneggiamento del manto stradale;

CONSIDERATO gli effetti degli ultimi eventi dovuti anche al cambiamento atmosferico climatico in corso;

RITENUTO necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle ripe, alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e rifilatura delle piante sporgenti dai terreni confinanti con strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

VISTI:

- gli artt. 5, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
- gli artt. 25, 26, 27, 70, 71 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 "regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 891 e ss. del Codice Civile
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

ORDINA

Ai proprietari o aventi diritto dei terreni ubicati all'interno del territorio comunale, fronteggianti strade sia comunali che vicinali ad uso pubblico, di voler provvedere a:

1. mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri i fossi e i canali da detriti, piante e dal terreno che vi fosse eventualmente franato, in modo da garantire il libero e regolare deflusso delle acque;
2. provvedere, entro il 15 ottobre, alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, pulire gli imbrocchi intubati e rimuovere

ogni materiale depositato; provvedere allo sfalcio dell'erba, in entrambi i lati, effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade;

AVVERTE

- 1) che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006,
- 2) che è vietato:
 - procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;
 - rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con l'ufficio tecnico Comunale.
- 3) i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà pubblica.
- 4) in caso di inosservanza, questo Comune avrà facoltà, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio e senza ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori manutentivi con spese a carico dei cittadini inadempienti.

La Polizia Locale provvederà a far rispettare la presente ordinanza.

In caso di inadempienza si applicherà, a carico degli obbligati, una sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00, come previsto dall'art. 29 comma 2 e 3, art 31 comma 1 e 2, art. 32, comma 6, art. 33 commi 3-5 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni), o nei casi non previsti dal C.D.S., si applicherà una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, come previsto dagli artt. 16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento di Polizia Ruralevigente nel Comune di Montebello della Battaglia.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per il periodo di trenta giorni, e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 241/90), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza municipale, li 27/06/2023



IL SINDACO
Dott. Andrea Mariani